

PLT COSTRUZIONI S.R.L.

Sede legale: Via Melchiorre Gioia 55 – 20124 Milano · Sede operativa: Via B. Giraudi 517 – 15073 Castellazzo Bormida (AL) · P.IVA 02176810063 · www.plt.eu

ALLEGATO A — GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Allegato al Regolamento in materia di segnalazioni Whistleblowing — Rev. 01, luglio 2026

Redatto ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e delle Linee Guida ANAC (delibera n. 311 del 12.7.2023, come modificata dalla delibera n. 479 del 26.11.2025; Linee Guida n. 1/2025, approvate con delibera n. 478 del 26.11.2025)

DEFINIZIONI

- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo presso PLT Costruzioni S.r.l. (di seguito anche la «Società»).
- **Responsabile della gestione della segnalazione (Gestore):** il soggetto che riceve la segnalazione e che è chiamato alla sua valutazione e gestione. La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2025, ha nominato il Gestore delle segnalazioni whistleblowing autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003. Il Gestore della Segnalazione rimane l'unico soggetto responsabile dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza e l'unico soggetto abilitato ad accedere alle segnalazioni presenti in Piattaforma. Il Gestore può esercitare la facoltà di visualizzazione dell'identità del Segnalante solamente qualora lo ritenga necessario ai fini dell'indagine ed esclusivamente tramite l'attivazione di un'apposita «procedura di sicurezza», che registra l'accesso e le ragioni addotte.
- **Sostituto del Gestore:** il soggetto predesignato dal Consiglio di Amministrazione, in possesso dei medesimi requisiti del Gestore e parimenti autorizzato ex art. 2-quaterdecies, che subentra nella gestione della singola segnalazione nelle ipotesi di conflitto di interessi del Gestore, nonché in caso di assenza o impedimento del Gestore di durata superiore a sette giorni. Ove anche il Sostituto versi in conflitto di interessi, il segnalante è indirizzato al canale esterno gestito da ANAC.
- **Struttura di supporto:** gli eventuali soggetti, individuati con atto del Consiglio di Amministrazione e preventivamente autorizzati ex art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003, che supportano il Gestore nell'attività istruttoria, in possesso dei medesimi requisiti di autonomia, formazione e competenza. Se autorizzati, possono interloquire direttamente con il Segnalante, con la stessa garanzia di riservatezza.
- **Soggetti terzi:** i soggetti differenti dagli utenti associati alla segnalazione (altre strutture organizzative interne, consulenti esterni vincolati da accordo ex art. 28 GDPR o da obbligo di riservatezza) che possono collaborare nelle verifiche, dialogando esclusivamente con il Gestore e ricevendo unicamente estratti anonimizzati.
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (art. 2, co. 1, lett. h, d.lgs. 24/2023). Il Facilitatore è scelto liberamente dal Segnalante; la Società mette comunque a disposizione un facilitatore designato e formato. Il Facilitatore non è un canale di segnalazione né un destinatario delle segnalazioni: la segnalazione è presentata personalmente dal Segnalante, sempre e soltanto al Gestore.
- **OdV:** l'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società ai sensi del d.lgs. 231/2001, destinatario dei flussi informativi di cui al par. 7 per i profili rilevanti ai fini del Modello di organizzazione, gestione e controllo. L'OdV non accede alla Piattaforma.
- **Piattaforma:** la piattaforma informatica di segnalazione raggiungibile dalla sezione dedicata «Whistleblowing» del sito internet della Società (www.plt.eu), descritta nell'Allegato C.

1. CREAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

1.1 Segnalazione in forma scritta (digitale)

Tramite la Piattaforma informatica accessibile dalla sezione dedicata al «Whistleblowing» presente sul sito internet della Società (www.plt.eu), il Segnalante può utilizzare il canale di segnalazione digitale, che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La Piattaforma è separata dai sistemi informatici della Società poiché ospitata da un server indipendente; gli accessi al canale non sono tracciati dalla rete aziendale.

La Piattaforma consente di trasmettere una segnalazione in forma scritta, previa compilazione del modulo digitale all'uopo predisposto e presa visione dell'informativa privacy, con facoltà di allegare documenti. Non è richiesta la creazione di alcun account utente. Al termine dell'inserimento della segnalazione, il Segnalante deve annotare il codice univoco di ricevuta che identifica in modo univoco la segnalazione, automaticamente prodotto dalla Piattaforma: esso costituisce l'unico strumento per rientrare nella segnalazione, seguirne nel tempo lo stato, leggere le risposte del Gestore e proseguire il dialogo, garantendo riservatezza e anonimato. L'indicazione di un indirizzo e-mail è facoltativa; l'indirizzo eventualmente inserito resta cifrato e non è visibile al Gestore.

Le segnalazioni sono registrate nella Piattaforma, che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi. I dati personali contenuti nel database sono criptati a riposo mediante l'utilizzo di chiavi di criptazione dedicate e differenti. La consultazione delle informazioni presenti nella Piattaforma è consentita unicamente al Gestore della segnalazione, abilitato con specifici profili funzionali di accesso al sistema, tracciati attraverso log; la separazione dei profili e dei percorsi è garantita a livello di sistema.

1.2 Segnalazione in forma orale

La segnalazione in forma orale può essere effettuata tramite:

- messaggio vocale registrato direttamente nella Piattaforma, nell'ambito del modulo di segnalazione, con le medesime garanzie di riservatezza del canale scritto; in tal caso è opportuno che il Segnalante indichi un recapito o utilizzi il codice univoco di ricevuta per le successive interlocuzioni;
- incontro diretto con il Gestore, su richiesta del Segnalante formulata tramite la Piattaforma (anche mediante messaggio vocale o testuale con dicitura «richiesta di incontro diretto»); l'incontro è fissato entro un termine ragionevole dal ricevimento della richiesta, in luogo e orario idonei a garantire la riservatezza, anche in videoconferenza.

La segnalazione effettuata nel corso dell'incontro diretto, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del Gestore mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale (resoconto dettagliato). In caso di verbalizzazione, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. L'acquisizione diretta della segnalazione orale assorbe l'avviso di ricevimento di cui al par. 3.

2. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata, al fine di consentire la verifica dei fatti da parte del Gestore. In particolare, è opportuno che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

- la descrizione del fatto, con indicazione delle ragioni connesse al contesto lavorativo che hanno consentito la conoscenza dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti;
- ogni altra informazione o documento utile a riscontrare la fondatezza dei fatti segnalati.

È opportuno che il Segnalante rimuova i riferimenti alla propria identità dal corpo della segnalazione e dai relativi allegati. Le interlocuzioni tra il Gestore (con l'eventuale supporto della Struttura di supporto) e il Segnalante avvengono esclusivamente all'interno della Piattaforma e, in ogni caso, non possono avvenire tramite la posta elettronica aziendale o la posta ordinaria: nessun contenuto è trasmesso via e-mail (la Piattaforma invia unicamente avvisi privi di contenuto).

3. COMPITI DEL GESTORE DELLA SEGNAZIONE

Il Gestore della segnalazione:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione (termine calcolato automaticamente dalla Piattaforma); l'avviso ha natura meramente informativa e non implica alcuna valutazione di contenuto;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere, se necessario, integrazioni;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante entro tre mesi (par. 6).

Un corretto seguito implica, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una verifica preliminare della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dal d.lgs. 24/2023, al fine di accordare al segnalante le tutele previste e di avviare l'istruttoria (par. 4).

Si precisa che, in conformità all'art. 2, co. 1, lett. o), del d.lgs. 24/2023, per «**riscontro**» si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione; ai sensi del medesimo articolo, co. 1, lett. n), per «**seguito**» si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Il Gestore svolge in autonomia l'intera attività di gestione: le sue determinazioni non sono in alcun caso subordinate al previo esame del Consiglio di Amministrazione, il quale può essere coinvolto solo a valle dell'istruttoria, mediante relazione ed estratti pertinenti in forma anonimizzata.

4. VERIFICA PRELIMINARE DEI PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

Ricevuta la segnalazione, il Gestore apre un fascicolo nella Piattaforma e procede alla verifica preliminare della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dal d.lgs. 24/2023, verificando in particolare:

- che il segnalante rientri nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa (art. 3 del d.lgs. 24/2023 e par. 2.1 del Regolamento);
- che i fatti segnalati rientrino nella nozione di «violazioni» di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. 24/2023, ivi comprese le condotte rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e le violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico (par. 2.2 del Regolamento);
- che le informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo;
- che i fatti siano descritti in modo sufficientemente preciso da consentire l'avvio dell'istruttoria.

Qualora la segnalazione risulti generica o carente di elementi essenziali, il Gestore non procede direttamente all'archiviazione, ma formula al Segnalante richiesta di integrazioni e chiarimenti tramite la Piattaforma. Solo in caso di mancato riscontro alla richiesta di integrazione, ovvero di assenza di

elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, il Gestore dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, comunicata al Segnalante.

Qualora, all'esito della verifica preliminare, la segnalazione risulti priva dei presupposti soggettivi od oggettivi richiesti dal d.lgs. 24/2023 (ad esempio: doglianze attinenti esclusivamente a un interesse di carattere personale del segnalante relativo al proprio rapporto di lavoro; reclami commerciali; richieste di esercizio dei diritti privacy; materie escluse ex art. 1, co. 2, del Decreto), essa non è trattata quale segnalazione whistleblowing: il Gestore la trasmette all'ufficio o alla funzione aziendale competente, affinché sia gestita quale segnalazione ordinaria secondo le procedure interne applicabili, dandone comunicazione al Segnalante con indicazione delle procedure alternative utilizzabili. Anche in tale ipotesi la riservatezza dell'identità del segnalante è comunque mantenuta.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di attuare le azioni ritenute necessarie alla tutela del segnalato e/o per l'eventuale responsabilità penale e civile del segnalante per i reati o gli illeciti commessi a mezzo della segnalazione (es. calunnia, diffamazione).

5. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Qualora, all'esito della verifica preliminare, sussistano i presupposti richiesti, il Gestore avvia la propria attività istruttoria sui fatti o sulle condotte segnalate nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, imparzialità, equità e riservatezza. A tal fine il Gestore può:

- avviare un dialogo con il Segnalante, chiedendo chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite la Piattaforma o, ove richiesto, di persona;
- accedere alle banche dati e agli archivi aziendali pertinenti e acquisire atti e documenti dagli uffici della Società, avvalendosi del loro supporto;
- avvalersi della Struttura di supporto, ove costituita, nonché di Soggetti terzi (altre strutture organizzative interne o consulenti esterni specializzati, vincolati da accordo ex art. 28 GDPR o da obbligo di riservatezza), qualora risulti necessario od opportuno per disporre del più elevato livello di professionalità specifica;
- coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato; ai soggetti coinvolti nell'istruttoria sono trasmessi unicamente estratti anonimizzati, mai la segnalazione integrale.

Le strutture della Società interessate dall'attività di verifica garantiscono la massima e tempestiva collaborazione. La persona cui è attribuita la violazione può essere sentita dal Gestore ovvero, su sua richiesta, deve essere sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

5.1 Metodologia delle verifiche

La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali; interviste; somministrazione di questionari; ricerca di informazioni su database pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.

In nessun caso sono consentite verifiche contrarie alla legge o lesive della dignità e della riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi.

Non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti

adottati dalla Società oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno dell'ente o della magistratura.

5.2 Rispetto delle norme di settore

Tutte le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e i limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (art. 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300, cui fanno rinvio gli artt. 113 e 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali), dalle disposizioni che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della L. 20 maggio 1970, n. 300), nonché dalle disposizioni in materia di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori nell'ambito della somministrazione di lavoro (art. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276). Le attività istruttorie sono altresì espletate nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

6. RISCONTRO AL SEGNALANTE

Il Gestore fornisce un riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione (termini calcolati automaticamente dalla Piattaforma). Il riscontro può consistere:

- nella comunicazione dell'archiviazione motivata;
- nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze;
- nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata;
- nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Il riscontro reso nel termine di tre mesi può anche essere meramente interlocutorio, potendo essere comunicate le informazioni relative alle attività che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti finali devono comunque essere comunicati alla persona segnalante. La chiusura della segnalazione avviene in Piattaforma con esito motivato.

7. ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI E TRASMISSIONE DELLA SEGNALEZIONE

Nel caso in cui, all'esito della verifica preliminare ovvero dell'istruttoria, il Gestore ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, lo stesso — in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione — adotta gli opportuni provvedimenti di propria competenza ovvero individua il soggetto al quale inoltrare la segnalazione, tra i seguenti:

- l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001, per i profili rilevanti ai fini del Modello di organizzazione, gestione e controllo (flussi «ad evento» di cui al par. 9 del Regolamento), in forma anonimizzata;
- il titolare del potere disciplinare, ai soli effetti dell'avvio del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato;
- il Consiglio di Amministrazione, esclusivamente a valle dell'istruttoria e mediante relazione ed estratti pertinenti in forma anonimizzata, per l'adozione dei provvedimenti organizzativi di competenza;
- l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti, l'ANAC e le altre autorità competenti, per i profili di rispettiva competenza.

7.1 Modalità di trasmissione

In caso di trasmissione della segnalazione, il Gestore trasmette esclusivamente i contenuti della segnalazione medesima unitamente agli esiti della propria istruttoria, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

Il titolare del potere disciplinare informa tempestivamente il Gestore dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato, in conformità alla normativa interna ed esterna in materia.

In caso di trasmissione verso l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti o l'ANAC, il Gestore inoltra la segnalazione a mezzo posta elettronica certificata o lettera A.R., tramite plico chiuso, con indicazione della dicitura «Riservata – Segnalazione whistleblowing». Della possibilità di trasmissione all'Autorità giudiziaria il segnalante è preventivamente informato.

Il Gestore, all'atto della trasmissione della segnalazione, invia al segnalante apposita comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti verso i quali la segnalazione è stata trasmessa.

8. SEGNALAZIONE PRESENTATA A SOGGETTO DIVERSO DAL GESTORE

Qualora la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dalla Società (ad esempio a un responsabile di funzione o ad altro dipendente in luogo del Gestore), laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing, o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione anche per comportamenti concludenti (quale l'utilizzo della modulistica whistleblowing), la segnalazione è considerata «segnalazione whistleblowing» ed è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Chiunque riceva per errore una segnalazione è tenuto a garantirne la riservatezza e a trasmetterla immediatamente al Gestore, astenendosi da qualsiasi ulteriore trattamento.

Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele e detta volontà non è desumibile dalla segnalazione, la stessa è considerata quale segnalazione ordinaria.

9. INTEGRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il Segnalante conserva la facoltà di integrare le informazioni inserite nell'iniziale segnalazione anche in un momento successivo rispetto all'invio della stessa, rientrando nella Piattaforma con il proprio codice univoco di ricevuta. Il Gestore può, a sua volta, richiedere direttamente al Segnalante, tramite la Piattaforma, ulteriori informazioni o documenti ritenuti utili per l'adeguata valutazione della segnalazione.

10. SEGNALAZIONI ANONIME

Il Segnalante può inserire una segnalazione anonima, omettendo i propri dati identificativi: la Piattaforma non richiede la creazione di alcun account e l'accesso di ritorno avviene unicamente tramite il codice univoco di ricevuta. Sarà comunque possibile indicare la propria identità sia all'atto dell'invio della segnalazione sia in un secondo momento, anche tramite l'area di dialogo riservata.

La Società, ferma restando la registrazione di qualsivoglia forma di segnalazione, **tratta la segnalazione anonima quale segnalazione whistleblowing, secondo la presente procedura, quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata** e resa con dovizia di particolari, e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

In ogni caso, ai sensi dell'art. 16, co. 4, del d.lgs. 24/2023, le segnalazioni anonime ricevute sono registrate nella Piattaforma e la relativa documentazione è conservata secondo i termini di cui al par. 11, in modo da renderle rintracciabili nel caso in cui il segnalante, successivamente identificato, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa della segnalazione: in tale ipotesi il segnalante anonimo successivamente identificato beneficia delle tutele previste dal Decreto contro le ritorsioni.

11. CONSERVAZIONE, REGISTRAZIONE E CANCELLAZIONE

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. 24/2023 e del principio di cui all'art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR. Decorso tale termine, i contenuti e gli allegati sono cancellati; la cancellazione automatica al termine del periodo di conservazione è assicurata dalla Piattaforma. La cancellazione non è sostituibile con la mera anonimizzazione. Restano conservabili, secondo le rispettive discipline, gli atti dei procedimenti (disciplinari, giudiziari o amministrativi) conseguenti alla segnalazione.

La Piattaforma registra le attività degli utenti autorizzati mediante log, senza tracciare l'accesso del segnalante. L'eventuale accesso del Gestore ai dati identificativi del segnalante avviene esclusivamente tramite l'apposita procedura di sicurezza ed è registrato dal sistema unitamente alle ragioni addotte.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Allegato si rinvia al Regolamento in materia di segnalazioni Whistleblowing — Rev. 01, al d.lgs. 24/2023 e alle Linee Guida ANAC vigenti.

PLT COSTRUZIONI S.R.L.

Il Consiglio di Amministrazione

Ing. Luca Oliviero Angelo Torriglia — Presidente e Amministratore Delegato

Data: _____